



CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE, CONCERNENTE LA REQUISIZIONE
TEMPORANEA DEI LOCULI NON OCCUPATI MA ASSEGNATI A PRIVATI UBICATI NEI
COLOMBARI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE (art. 50 comma 5 del Dlgs. n. 267/2000)**

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Con i poteri e le attribuzioni del Sindaco)
(nominata con DPR del 07/06/2017)

ORDINANZA N. 25

Del **29 MAR. 2018**

Il sottoscritto Dott. Andrea Antonino Di Como, Dirigente del II Settore "Uffici Tecnici", sottopone alla Commissione Straordinaria il seguente schema di ordinanza contingibile e urgente, attestando che nell'istruttoria non sono emerse ipotesi di conflitto di interessi ex art.6-bis L. 241/190.

VISTO che l'Amministrazione Comunale deve istituzionalmente assicurare la sepoltura delle salme all'interno del cimitero comunale attraverso la realizzazione di loculi e/o la fornitura ai privati di aree destinate alla realizzazione di sepolture;

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 611 del 07.12.2000 dove tra l'altro viene individuato un Colombaro denominato "Edificio B" da realizzarsi a completamento del Piano di lottizzazione cimiteriale. Il Colombaro "Edificio B" avrà una capienza di 580 loculi, salvo variazioni in aumento durante la progettazione;

CONSIDERATO che l'attuale disponibilità dei loculi è esaurita e che occorre far fronte alla tumulazione di n.2 salme pervenute recentemente al cimitero prive di sepoltura;

VISTO che è stata effettuata una ricognizione sui luoghi da cui è emerso che ci sono 147 loculi disponibili ancorché già assegnati in concessione ai cittadini che ne hanno fatto richiesta ed hanno eseguito il dovuto pagamento, individuati con diversi atti deliberativi della Giunta Municipale pro-tempore. Detti loculi sono tutti individuati nella Tabella A allegata al VERBALE DI SORTEGGIO, approvato con Determina n.673 del 07.12.2017, pubblicata sul sito istituzionale del Comune nella sezione delibere – ordinanze – estratti – determine II° Settore;

;

PRESO ATTO che:

- ad oggi si presenta una situazione eccezionale e urgente che determina l'assoluta ed improrogabile necessità di intervenire, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del cimitero comunale;
- valutata la situazione in corso nell'interesse primario della necessità di tutela della salute pubblica dei cittadini e dell'ambiente l'unica soluzione possibile resta la requisizione dei loculi cimiteriali concessi ai privati per tumulazioni e in atto non utilizzati;
- non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici, né possibili adeguate soluzioni organizzative, che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione venutasi a creare;
- qualora non si dovesse provvedere nel breve termine si aggraverebbe la situazione sopra esposta, creando una notevole emergenza di natura igienico-sanitarie e sicurezza pubblica per la cittadinanza, connessa anche con l'impossibilità a procedere agli ordinari seppellimenti;

RAVVISATA l'esigenza di evitare l'insorgere di una condizione di emergenza igienico sanitaria connessa con l'impossibilità a procedere agli ordinari seppellimenti, dovuti alla carenza di loculi cimiteriali;

RITENUTO necessario ed urgente requisire temporaneamente i sopra citati loculi, al fine di tumulare le salme in arrivo al cimitero prive di sepoltura, per tutelare l'igiene e la salute pubblica;

VISTI:

- l'art. 50 comma 5 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
- l'art. 54, comma 4 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
- l'art. 117 della L. 112/1998
In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.
- Il Regolamento di Polizia Mortuaria

PROPONE DI ORDINARE

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, le seguenti modalità, condizioni e criteri nonché limitazioni particolari, da applicare immediatamente per il seppellimento provvisorio delle salme nei loculi in atto non occupati ma assegnati a privati e ubicati nei Colombari all'interno del Cimitero comunale:

1. L'Ufficio Tecnico, giusta disposizione urgentissima che sarà emanata dal Dirigente, predisporrà ogni utile atto affinché entro e non oltre 24 mesi il Colombaro denominato Edificio B sia agibile e quindi possa cessare ogni requisizione provvisoria;
2. L'utilizzo della sepoltura provvisoria è autorizzato, previo versamento, per tutto il periodo necessario, eventuale proroga inclusa, secondo l'elenco di disponibilità distinto in loculi e in Colombario, come allegato al Verbale di Sorteggio del 07.12.2017 e approvato con Determina n° 673 del 07.12.2017. Il Comune di Castelvetro corrisponderà ai titolari dei loculi riscontrati non occupati dichiarati disponibili e requisiti provvisoriamente, un canone (tariffa) rapportato al periodo di effettivo utilizzo;
3. Il Responsabile del Cimitero provvederà direttamente all'assegnazione utilizzando il sopra citato elenco e nell'ordine ivi indicato;
4. Il familiare del defunto tumulato provvisoriamente provvederà al versamento di metà dell'importo di tariffa stabilito dal Comune per quella specifica sepoltura temporanea, anticipatamente alla effettuazione della tumulazione stessa, affinché questa possa essere specificatamente autorizzata ed eseguita. Per la traslazione nel nuovo loculo di definitiva assegnazione ed inoltre la nuova chiusura del loculo definitivo (muratura) il familiare provvederà al pagamento della restante metà di tariffa.
5. Il familiare del defunto tumulato provvisoriamente dichiara e si impegna a lasciare libero il loculo avuto in via provvisoria nel momento in cui il Comune metterà a disposizione il loculo definitivo richiesto ed accetta, altresì, la posizione che verrà designata con la concessione definitiva secondo il criterio dell'ordine cronologico del decesso.
6. E' facoltà del familiare decidere altrimenti al termine del periodo di tumulazione provvisoria, relativamente alla sepoltura definitiva del defunto, provvedendo anche a richiederne l'inumazione;
7. Nel caso in cui, durante l'operazione di trasferimento della cassa e cadavere, dal loculo provvisorio al loculo definitivo, si riscontrasse una "perdita" di materiale organico in fuoriuscita dal feretro stesso, dovrà essere immediatamente disposta la "ricofanatura" della bara con cassa in zinco esterna da saldare lungo tutto il perimetro di sviluppo del coperchio, per ripristinare la condizione di chiusura ermetica della cassa stessa, prevista dalla legge. Solo dopo questa operazione, il cui onere è a carico dei familiari del defunto, potrà essere compiuta la tumulazione

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

(Con i poteri e le attribuzioni del Sindaco)
(nominata con DPR del 07/06/2017)

Vista la superiore proposta di Ordinanza;

Visto l'art.50, comma 5 del TUEL;

Visto l'art. 54, comma 4 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Visto l'art. 117 della L. 112/1998

Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria

Ritenuto che le precarie condizioni igienico-sanitarie implicano la necessità di un intervento immediato.

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, le seguenti modalità, condizioni e criteri nonché limitazioni particolari, da applicare immediatamente per il seppellimento provvisorio delle salme nei loculi in atto non occupati ma assegnati a privati e ubicati nei Colombari all'interno del Cimitero comunale:

1. L'Ufficio Tecnico, giusta disposizione urgentissima che sarà emanata dal Dirigente, predisporrà ogni utile atto affinché entro e non oltre 24 mesi il Colombaro denominato Edificio B sia agibile e quindi possa cessare ogni requisizione provvisoria;
2. L'utilizzo della sepoltura provvisoria è autorizzato, previo versamento, per tutto il periodo necessario, eventuale proroga inclusa, secondo l'elenco di disponibilità distinto in loculi e in Colombario, come allegato al Verbale di Sorteggio del 07.12.2017 e approvato con Determina n° 673 del 07.12.2017. Il Comune di Castelvetro corrisponderà ai titolari dei loculi riscontrati non occupati dichiarati disponibili e requisiti provvisoriamente, un canone (tariffa) rapportato al periodo di effettivo utilizzo;
3. Il Responsabile del Cimitero provvederà direttamente all'assegnazione utilizzando il sopra citato elenco e nell'ordine ivi indicato;
4. Il familiare del defunto tumulato provvisoriamente provvederà al versamento di metà dell'importo di tariffa stabilito dal Comune per quella specifica sepoltura temporanea, anticipatamente alla effettuazione della tumulazione stessa, affinché questa possa essere specificatamente autorizzata ed eseguita. Per la traslazione nel nuovo loculo di definitiva assegnazione ed inoltre la nuova chiusura del loculo definitivo (muratura) il familiare provvederà al pagamento della restante metà di tariffa.
5. Il familiare del defunto tumulato provvisoriamente dichiara e si impegna a lasciare libero il loculo avuto in via provvisoria nel momento in cui il Comune metterà a disposizione il loculo definitivo richiesto ed accetta, altresì, la posizione che verrà designata con la concessione definitiva secondo il criterio dell'ordine cronologico del decesso.
6. E' facoltà del familiare decidere altrimenti al termine del periodo di tumulazione provvisoria, relativamente alla sepoltura definitiva del defunto, provvedendo anche a richiederne l'inumazione;
7. Nel caso in cui, durante l'operazione di trasferimento della cassa e cadavere, dal loculo provvisorio al loculo definitivo, si riscontrasse una "perdita" di materiale organico in fuoriuscita dal feretro stesso, dovrà essere immediatamente disposta la "ricofanatura" della bara con cassa in zinco esterna da saldare lungo tutto il perimetro di sviluppo del coperchio, per ripristinare la condizione di chiusura ermetica della cassa stessa, prevista dalla legge. Solo dopo questa operazione, il cui onere è a carico dei familiari del defunto, potrà essere compiuta la tumulazione definitiva. In tale fattispecie a carico dei familiari del defunto è posto anche l'onere della eventuale pulizia e igienizzazione, con prodotti specifici cimiteriali, del loculo occupato temporaneamente.
8. La durata della concessione temporanea/provvisoria è al massimo di 24 (ventiquattro) mesi, prorogabili, in via eccezionale, per un periodo non superiore a quello iniziale. Tale concessione deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti, il cui originale è da conservarsi presso gli Uffici comunali (cimiteriali).
9. In caso di decesso dell'avente titolo o del concessionario del posto salma o loculo, concesso ed occupato provvisoriamente da altro defunto, dovrà essere attuata l'immediata liberazione di tale posto salma che potrà determinare condizione di tumulazione provvisoria in altro loculo solo se disponibile;
10. La provvisorietà cessa automaticamente con la realizzazione dei nuovi posti in colombario. I familiari dei defunti sepolti in regime di provvisorietà, hanno diritto all'assegnazione del loculo nella nuova costruzione, secondo l'ordine cronologico di sepoltura provvisoria.

